



Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2011
L'approvazione del suddetto Regolamento comporta l'abrogazione del Capo III "Concessione in uso temporaneo" del Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 27.03.2002

Indice

ART. 1 - OGGETTO.....	2
ART. 2 - SALE E COMPETENZE.....	2
ART. 3 - UTILIZZO DELLE SALE.....	2
ART. 4 - UTILIZZO DELLE SALE IN CAMPAGNA ELETTORALE.....	2
ART. 5 - TARIFFE.....	3
ART. 6 - ESENZIONI	3
ART. 7 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO	3
ART. 8 - REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE	4
ART. 10 - RISARCIMENTO DANNI	4
ART. 11 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI.....	4
ART. 12 - MISURE DI PUBBLICA SICUREZZA	4
ART. 13 - ABROGAZIONE.....	5
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE.....	5

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso di sale e locali di proprietà comunale.

ART. 2 – SALE E COMPETENZE

1. Le sale oggetto del presente regolamento sono le seguenti:
 - a) Sala Consiliare – Via Grimandi n. 1
 - b) Sala Polivalente della Biblioteca – Piazza Giovanni XXIII° n. 2
 - c) Sala Centro Civico Lavino di Mezzo – Via Ragazzi n. 6
 - d) Sala Centro Civico Santa Maria in Strada – Via Gramsci n. 10 (ex centro civico)
 - e) Sala Centro Civico San Giacomo del Martignone – Via Torresotto n. 2
 - f) Locali foresteria ubicati presso la Casa Gialla – Via Goldoni n. 3
 - g) Sala Polivalente Amarcord – Via Suor Orsola Donati n. 86
 - h) Sala Multifunzione del Centro Giovani – Via 10 Settembre 1943 n. 43
 - i) Sala Mostre della Biblioteca – Piazza Giovanni XXIII° n. 2
2. La concessione dell'uso delle sale viene rilasciata dall'Area competente per materia, per mezzo di apposita agenda informatica consultabile in rete dagli uffici.

ART. 3 – UTILIZZO DELLE SALE

1. L'utilizzo della sale è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
2. Le sale possono, di regola, essere richieste da Enti, Associazioni, Organizzazioni sociali, culturali, sportive, politiche, sindacali ed economiche, del territorio e non, nonché da privati cittadini, per lo svolgimento di incontri, riunioni, dibattiti ed ogni altra manifestazione pubblica e privata che sia compatibile con la destinazione d'uso dei locali.
3. Qualora ve ne sia la disponibilità, le sale possono essere concesse ad enti o associazioni che ne facciano richiesta in occasione di eventi a carattere storico, culturale, sociale e morale di particolare rilevanza cittadina, artistica ed educativa, quali assemblee, dibattiti, incontri ed ogni altro tipo di attività politica, sociale, sindacale, culturale, che non abbia scopo di lucro ed in conformità a quanto disposto dai successivi articoli del presente regolamento.
4. Compatibilmente con il calendario delle attività prioritarie, i locali (tranne la Sala Consiliare) possono essere concessi anche per iniziative, manifestazioni o feste promosse da gruppi di cittadini o da singoli cittadini residenti, in occasione di feste di compleanno, altre feste e attività ludico ricreative.
5. Le sale (tranne la Sala consiliare) potranno essere concesse dietro pagamento di apposita tariffa anche a privati per scopi commerciali.
6. La richiesta per l'utilizzo avverrà attraverso moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, da presentare al protocollo dell'Ente almeno 15 giorni prima l'utilizzo della sala.

ART. 4 – UTILIZZO DELLE SALE IN CAMPAGNA ELETTORALE

1. Durante la campagna elettorale la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia. Sarà compito della Giunta Comunale

individuare i locali da destinare alla campagna elettorale, indicandone anche le relative tariffe di utilizzo.

ART. 5 - TARIFFE

1. I locali sono concessi dietro pagamento di apposita tariffa salvo le esenzioni di cui all'articolo 6.
2. Le tariffe per la concessione in uso delle sale possono essere adeguate dalla Giunta in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, anche sulla base della determinazione dei costi effettuata dai servizi competenti, così come potrà essere modificato dalla stessa l'elenco di cui all'art. 2.
3. Nelle tariffe possono essere comprese le spese per le utenze anche differenziate in ragione dell'utilizzo o meno dell'impianto di riscaldamento.
4. La tariffa non avrà alcuna forma di esenzione in relazione ad attività o iniziative che siano volte al perseguimento di interessi particolari, propri del richiedente, ed in particolare:
 - 1) iniziative per le quali sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso;
 - 2) iniziative aventi ad oggetto, anche indiretto, la promozione commerciale di prodotti o servizi.
5. Nei casi previsti dal comma 4 le tariffe potranno subire un aumento.

ART. 6 - ESENZIONI

1. Le sale vengono concesse gratuitamente, ad eccezione del padiglione "Le notti di Cabiria", per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio comunale, per iniziative promosse dagli Organismi di consultazione nell'ambito delle loro finalità istituzionali.
2. Ulteriori esenzioni in ragione di particolari utilizzi possono essere concesse dalla Giunta Comunale oppure stabilite in sede di approvazione delle tariffe.

ART. 7 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del concessionario le eventuali spese:
 - a) di allestimento;
 - b) per i lavori di facchinaggio;
 - c) per il noleggio degli arredi e dell'impianto di amplificazione (qualora non siano già inclusi nelle dotazioni della sala);
 - d) di guardiania.

ART. 8 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. E' facoltà del competente ufficio revocare o sospendere l'utilizzo della sala anche se già autorizzato nel caso in cui:
 - il beneficiario non provveda al rispetto delle norme del presente regolamento o in esso richiamate;
 - i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;

-
- il beneficiario non provveda al pagamento nei termini indicati sul bollettino di conto corrente postale emesso, o comunque per morosità;
 - particolari ragioni di pubblico interesse lo richiedano, secondo valutazioni dell'Amministrazione.

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione delle sale, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale il cui importo non potrà essere superiore all'ammontare della tariffa dovuta.

ART. 10 – RISARCIMENTO DANNI

1. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.
2. E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune, occorsi a causa o in occasione della concessione.

ART. 11 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI

1. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza del richiedente e degli altri utilizzatori.
2. Il richiedente è responsabile, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo della sala durante il periodo di concessione loro assegnato, nonché dei danni cagionati alle strutture, secondo il disposto dell'art. 2043 del C.C., e a terzi ad opera di chiunque sia presente all'interno della Sala durante il periodo assegnato.
3. Nessun onere, rimborso di spese sostenute o richiesta danni da parte del richiedente potrà essere presentato al Comune per quanto sopra esposto e comunque per la revoca della sala per cause di forza maggiore.

ART. 12 – MISURE DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Il concessionario, in caso di manifestazione pubblica, deve darne comunicazione preventiva al Comando di Polizia Municipale. In caso di somministrazione di alimenti, il richiedente deve rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti. Qualora tali disposizioni non vengano rispettate l'Amministrazione comunale renderà responsabile di eventuali danni o incidenti il concessionario. Eventuali pratiche SIAE per musiche trasmesse/eseguite durante le manifestazioni o attività culturali sono a carico del richiedente.
2. Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa.

-
3. Nell'utilizzo della Sala il concessionario è tenuto ad osservare le regole di civile convivenza e attenersi alle norme vigenti in materia di quiete pubblica.

ART. 13 – ABROGAZIONE

1. L'approvazione del Regolamento comporta l'abrogazione del Capo III – Concessione in uso temporaneo, del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 27.03.2002 e successive modificazioni.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.